

COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO EFFETTUATI SU SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

Con il presente modello il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate l'opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari.

In particolare, l'articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modifiche ha previsto che i soggetti che hanno sostenuto nell'anno precedente spese per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

Con riferimento agli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, l'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha introdotto la facoltà per i soggetti beneficiari della detrazione di optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi stessi. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha inoltre previsto, per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico, la possibilità per il contribuente di optare, in luogo della detrazione d'imposta, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi:

A. di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;

B. di adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

ATTENZIONE: Solo per gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, il contribuente, in luogo della detrazione, può scegliere tra la cessione del credito e il contributo sotto forma di sconto anticipato dal fornitore.

A tal fine, occorre che i soggetti beneficiari delle detrazioni comunichino all'Agenzia delle entrate, tramite il presente modello, di voler esercitare l'opzione entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Il presente modello può essere presentato presso uno degli uffici dell'Agenzia delle entrate. Il presente modello può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa. In quest'ultimo caso, il modello deve essere inviato unitamente a un documento d'identità del firmatario. Si ricorda che la comunicazione può essere effettuata, in alternativa, mediante i servizi telematici messi a disposizione nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Con la sottoscrizione del modello il contribuente autorizza l'Agenzia delle entrate a rendere visibili ai cessionari o ai fornitori che applicano lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici. Al modello va allegata la fotocopia del documento di identità del richiedente e, se presente, il documento di identità del rappresentante/tutore firmatario.

Compilazione del modello

Nella sezione **"Dati del richiedente"** devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto beneficiario della detrazione per gli interventi di efficienza energetica o rischio sismico che ha effettuato l'opzione per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto.

Nella sezione **"Dati relativi al rappresentante"** devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante del soggetto richiedente. Nel campo "codice carica" deve essere indicato il codice 1, nel caso di rappresentante legale e codice 2, nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto. Per la tabella completa dei codici di carica si rinvia alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Redditi, pubblicate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Questa sezione deve essere compilata solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione d'imposta.

Il richiedente deve indicare, in luogo della detrazione d'imposta, l'opzione che intende esercitare, barrando una sola delle caselle nella sezione **"Tipologia di opzione"**.

Nella sezione **"Tipologia di intervento"** deve essere indicato l'intervento di efficienza energetica o rischio sismico effettuato dal soggetto richiedente. In questa sezione può essere barrata una sola casella. Se il contribuente ha effettuato nello stesso anno tipologie diverse di interventi tra quelli indicati nel modello e ha effettuato l'opzione per ciascun intervento deve compilare un modello per ogni intervento effettuato.

L'opzione per la cessione del credito è possibile solo per gli interventi indicati dal punto 1 al punto 11 e dal punto 15 al punto 16 della sezione **"Tipologia di intervento"**, mentre l'opzione per il contributo sotto forma di sconto è esercitabile per tutti gli interventi indicati nel modello.

In questa sezione devono essere indicati, inoltre, l'importo complessivo della spesa sostenuta, l'importo complessivo del credito cedibile o contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante) e l'anno di sostenimento della spesa.

Nella sezione **"Dati catastali identificativi dell'immobile oggetto dell'intervento"** devono essere indicati i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento indicato nella sezione **"Tipologia di intervento"**, rilevabili dal certificato catastale o dall'atto di compravendita.

Nella sezione **"Dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto"** - da compilare solo dopo aver acquisito l'accettazione da parte degli stessi -, devono essere indicati la denominazione e il codice fiscale del soggetto a favore del quale è esercitata l'opzione, la data di esercizio dell'opzione, nonché ammontare del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre.

Nel campo **"Tipologia del cessionario"**, da compilare solo nel caso di opzione per la cessione del credito, deve essere riportato il codice 1 se il cessionario è un fornitore dei beni e servizi necessari alla realizzazione dell'intervento o il codice 2 se il cessionario è un altro soggetto privato, ad esempio persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Per gli interventi di cui al punto 11 della sezione **"Tipologia intervento"**, nel campo **"Tipologia del cessionario"** può essere indicato solo il codice 1, in quanto la cessione del credito può essere effettuata solo a favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione dell'intervento. Solo i contribuenti che ricadono nella **"No tax area"**, ossia i possessori di redditi esclusi dall'imposizione ai fini dell'Irpef o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, per redditi di pensione e altri redditi, di cui all'art. 13 del TUIR, possono cedere il credito anche a istituti di credito e intermediari finanziari. In tal caso devono indicare il codice 2 nella casella **"Tipologia del cessionario"**.

La sezione **"Cessione a istituti di credito e intermediari finanziari"** deve essere compilata solo dai contribuenti che, oltre ad aver optato per la cessione del credito, nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa ricadevano nella cosiddetta **"No tax area"**, barrando l'apposita casella al fine di dichiarare che si trovano in tale condizione.